



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come novellato dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per le annualità 2025, 2026, 2027.

VISTO il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, di seguito *“Codice”*;

VISTO il D.P.C.M n. 57 del 15 marzo 2024, concernente il *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito *“TUIR”*;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come novellato dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2024, n. 42;

VISTO il comma 6 del citato articolo 65-*bis*, ai sensi del quale con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle risorse;

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2021, n. 346, recante "*Criteri e modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per gli altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*";

DECRETA

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per il restauro e per gli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico artistico di cui all'articolo 65-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, così come novellato dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nonché le procedure e le modalità di accesso alle relative risorse stanziare per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Articolo 2 Soggetti beneficiari

1. Alle persone fisiche di cui all'articolo 2 del TUIR che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per interventi, autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, protezione e restauro dei predetti immobili.
2. Il credito di cui al comma 1 spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 3 **Misura del credito d'imposta**

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento dei costi sostenuti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, nei limiti degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, per gli interventi conservativi realizzati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, fino a un importo massimo complessivo di 200.000 euro per ciascun immobile. Il predetto credito di imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nel rispetto del limite di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno.

Articolo 4 **Procedura di accesso e riconoscimento del credito d'imposta**

1. Dal 1° febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell'intervento conservativo, i soggetti interessati presentano al Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, da presentarsi esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo fondorestauro@pec.cultura.gov.it.
- 1bis* Limitatamente alle spese sostenute nell'anno 2025, le domande di cui al comma 1 sono presentate dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al quindicesimo giorno del mese successivo.
2. Il modulo da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle istanze è scaricabile dal sito istituzionale del Ministero della cultura – Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio.
3. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta digitalmente dal/i beneficiario/i del credito d'imposta e/o eventualmente dal un suo delegato, dovrà essere specificato:
 - 1) il costo complessivo dell'intervento;
 - 2) l'ammontare delle singole spese eleggibili;
 - 3) l'ammontare del credito richiesto e l'elenco dei beneficiari.
4. Inoltre, la domanda di cui al comma 1 dovrà essere corredata, pena esclusione, da:
 - a) copia del provvedimento di tutela ovvero dichiarazione contenente gli estremi del provvedimento;
 - b) copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d'imposta;
 - c) attestazione del tecnico incaricato di inizio e fine dei lavori;
 - d) l'elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d'imposta;





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- e) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 5, comma 2;
 - f) la proposta di accordo e convenzione per l'accessibilità del pubblico ai beni culturali, di cui all'articolo 6 comma 5;
 - g) dichiarazione in autocertificazione resa da beneficiari di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa, di cui all'articolo 6, comma 2, del presente decreto.
5. Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell'ubicazione del bene. Le Soprintendenze curano l'istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l'ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto. Entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l'esito dell'istruttoria e indica l'ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio.
6. La Direzione generale determina, entro i successivi quarantacinque giorni, l'ammontare del credito d'imposta da riconoscere a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto con le istanze di cui al comma 1. Detto ammontare è determinato come segue:
- a) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti è superiore al 100 per cento, il contributo è pari al 100 per cento dell'importo richiesto;
 - b) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta è compreso fra il 10 e il 100 per cento, il credito d'imposta si determina applicando all'importo richiesto la percentuale risultante;
 - c) se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti è inferiore al 10 per cento, il credito d'imposta si determina applicando all'importo richiesto la percentuale del 10 per cento.
7. Nel caso in cui il credito d'imposta è determinato secondo quanto previsto al comma 5, lettera c), il credito d'imposta stesso è erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziato, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 5 **Spese eleggibili**

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute ai sensi del comma 2 dalle persone fisiche di cui all'articolo





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2, comma 1, del presente decreto, per i seguenti interventi:

- a) interventi conservativi di cui all'articolo 29 del Codice;
 - b) impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico.
2. Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da professionisti qualificati, iscritti ai relativi albi professionali o elenchi nazionali, quali: architetti; ingegneri, se gli interventi attengono ad aspetti strutturali; restauratori, nel caso di interventi su superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico e per i lavori su beni culturali mobili pertinenti al bene culturale immobile. Il professionista che rilascia attestazioni mendaci o forma atti falsi, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Articolo 6

Modalità di utilizzo e cumulabilità

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
2. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.
3. Al fine di consentire le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Cultura, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "AGENZIA ENTRATE – FONDI BILANCIO".

Articolo 7

Accessibilità del pubblico dei beni culturali

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art.1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 8 Trasmissione dei dati

1. La Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, distinti per ciascun anno, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute.
2. L'Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica al Ministero della cultura, entro il mese di marzo ciascun anno l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

Articolo 9 Controlli e procedure di recupero del credito d'imposta

1. Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio eseguono controlli a campione al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. In tali casi, il Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso in materia di imposte su redditi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

